

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma -

Sezione III quater

composto dai seguenti magistrati:

Dr. Mario Di Giuseppe	- Presidente
Dr. Linda Sandulli	- Consigliere relatore
Dr. Umberto Realfonzo	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1084 del 2006 proposto da

rappresentata e difesa dagli avvocati

ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato

;

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Centro Servizi Amministrativi di Latina, ciascuno in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi 12, Roma;

e nei confronti di

, non costituita;

per l'annullamento

del decreto contenente le graduatorie permanenti definitive provinciali del personale docente e educativo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Nominato relatore all'Udienza Pubblica del 6 giugno 2007 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d'udienza;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Iscritta negli elenchi di cui alla legge n. 68 del 1999, con anzianità pregressa e nella lista dei disabili in qualità di invalida civile al 46%, la signora _____, ritenendo di possedere i requisiti necessari per l'assunzione all'impiego come appartenente alle categorie protette, non si è vista inserita nella graduatoria impugnata, predisposta ai fini dell'immissione in ruolo, ed ha, inutilmente inoltrato formale reclamo.

Ha, quindi, proposto l'odierno ricorso fondato sui seguenti motivi:

- 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza ovvero difetto di motivazione.
- 2) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 16 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 recante disposizioni "per il diritto al lavoro dei disabili".
- 3) Palese eccesso di potere, vizio della funzione amministrativa in fase di accertamento dei presupposti fattuali. Error in procedendo.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata.

In prossimità dell'udienza di discussione della causa la parte ricorrente ha prodotto un'ulteriore memoria difensiva.

All'udienza del 6 giugno 2007 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la legittimità della non inclusione nelle graduatorie permanenti definitive provinciali del personale docente e educativo di ogni ordine e grado, per il biennio 2005/2007, di persona affetta da un'invalidità civile pari al 46% e regolarmente iscritta negli elenchi di cui alla legge n. 68 del 1999 ma non nelle ordinarie liste di collocamento.

Si tratta di questione più volte trattata dal giudice amministrativo e risolta in senso contrario alle aspettative della ricorrente.

E' stato, invero, precisato che, nonostante la legge n. 68/1999, ai fini delle assunzioni, prevede all'art. 8 e seguenti un'apposita procedura che inizia con l'iscrizione degli aspiranti nelle liste di disoccupazione, da certificarsi, poi, al fine del riconoscimento del diritto alla riserva di posto, e che il successivo articolo 16, comma 2, della stessa legge dispone che i disabili che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, anche se non versano in stato di disoccupazione", attribuendo al riguardo una potestà discrezionale alla P.A. da esercitarsi anche oltre il limite dei posti riservati nel concorso, tutto ciò non significhi che le riserve di posto di cui agli artt. 1 e 3 non

debbano essere connesse allo stato di disoccupazione, il quale deve considerarsi sempre la condizione di base per il loro riconoscimento.

Detta interpretazione della normativa, in ordine ai presupposti per il riconoscimento del titolo alla riserva dei posti in favore degli invalidi, d'altronde, è stata ritenuta confermata dal dato testuale di cui all'art. 7 della citata legge, che, nell'indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali (ex art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 29/1993), i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all'art. 8, comma 2, per poter beneficiare della "riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso", sicché appare evidente che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell'aliquota di posti a concorso.

E' stato, inoltre, precisato che tale norma va intesa come disposizione di carattere generale che indica il requisito della disoccupazione come necessario per poter consentire ai destinatari delle norme sulle assunzioni obbligatorie di partecipare al concorso e che rispetto ad essa l'art. 16, comma 2, della l.n. 68 del 1999 riguarda il particolare momento, successivo all'espletamento del concorso, delle assunzioni degli idonei, derogatoriamente svincolate, ai soli fini della copertura della quota di riserva ex art. 3, dalla persistenza della disoccupazione e dal limite dei posti riservati nello specifico concorso.

In sostanza, il legislatore del 1999 ha innovato solo per quanto riguarda lo stato di disoccupazione al momento della assunzione, e non a quello della partecipazione; ciò, verosimilmente, per non costringere il disabile disoccupato a rimanere in questo stato sino alla conclusione della procedura concorsuale, la cui durata non è facilmente prevedibile, e anche per risolvere definitivamente la questione, più volte affrontata dalla giurisprudenza con esiti incerti, della precarietà del lavoro svolto al momento della assunzione (si pensi alle supplenze degli insegnanti), la quale precarietà, secondo un orientamento giurisprudenziale non sempre univoco, poteva fare venire meno lo stato di disoccupazione. (C.d.S sez. VI, 30 novembre 2006, n. 7004; TAR del Lazio, Roma, sezione III 27 settembre 2006 n. 9490; T.A.R. Lazio Latina, 15 settembre 2006, n. 613; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 04 aprile 2006, n. 505).

Ciò posto, venendo, più specificamente, all'esame delle argomentazioni della ricorrente deve osservarsi che lo stesso art. 8 della legge n. 68 del 1999, nel fare riferimento alle persone "di cui al comma 1 dell'art. 1, che risultano disoccupate" chiarisce che la prevista riserva non è connessa solo allo stato di invalidità del candidato, ma anche al suo stato di disoccupazione.

Ciò del resto, conferma quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza formatasi in sede interpretativa della legge n. 482 del 1968 (cui è poi succeduta la legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili), ai fini dell'applicazione del beneficio della riserva dei

posti nei pubblici concorsi a favore dei destinatari della citata legge n. 482 rispetto alla quale è stato ritenuto indispensabile lo stato obiettivo di non occupazione dell'interessato e riconosciuto carattere sostanziale al requisito dello stato di disoccupazione, ai fini della partecipazione privilegiata a concorsi presso le P.A., in quanto presupposto del beneficio di cui all'art. 12 della legge n. 482 del 1968.

Quanto alla dedotta mancanza di motivazione osserva il Collegio che la ricorrente, sulla base di quanto asserito a pagina 6 del ricorso nella quale si precisa che l'Amministrazione resistente "avrebbe richiesto alla ricorrente l'iscrizione alle ordinarie liste di collocamento", conosce le ragioni che sorreggono l'atto impugnato e quindi l'iter logico seguito dall'Amministrazione avverso il quale, peraltro, ha incentrato tutto il gravame all'esame.

Ne consegue che, sia pure in una forma non scritta la motivazione deve ritenersi sussistente, sulla base della stessa indicazione della ricorrente con la conclusione che anche alla luce di tale rilievo il ricorso deve intendersi respinto.

Le spese di giudizio, in ragione della particolarità della questione, possono essere compensate tra le parti.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma -

Sezione III quater

Respinge il ricorso proposto dalla signora Angelino Maddalena, meglio specificato in epigrafe.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2007.

Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente

Dr. Linda Sandulli - Consigliere estensore